

Circolare n° 8 del 29/10/2021

OGGETTO	SOGGETTI INTERESSATI
1. <u>ACE innovativa 2021</u>	Soggetti IRES e IRPEF in regime ordinario
2. <u>Credito d'imposta per il settore tessile, della moda e degli accessori</u>	Settore tessile, moda e accessori
3. <u>Fatturazione elettronica San Marino</u>	Soggetti con Partita IVA

1. ACE INNOVATIVA 2021

Come ricordato nella [Circolare di Studio 6 del 14/06/2021](#), con l'art. 19 c. 2-7 del c.d. Decreto "Sostegni-bis" **è stata potenziata, in via transitoria, la disciplina dell'ACE.**

In particolare è previsto, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, un **coefficiente di remunerazione potenziato al 15%** in luogo dell'1,3% ordinario (c.d. "Super ACE").

Tale incremento spetta solo con riferimento al **periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2020** per conferimenti in denaro dei soci, rinunce dei soci ai crediti ed accantonamento di utili a riserva.

Per il solo 2021 gli **incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta**, a prescindere dalla data di versamento o conferimento e rilevano **per un ammontare massimo di 5 milioni di Euro**, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

L'impresa può sfruttare la "super ACE", quale modalità alternativa, sotto forma di credito d'imposta. Il calcolo del beneficio avviene applicando al rendimento nozionale le aliquote IRPEF o IRES in vigore per il 2020.

Il credito d'imposta può essere alternativamente utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione nel modello F24 oppure richiesto a rimborso o ceduto a terzi.

È prevista una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate per avvalersi del credito d'imposta, le cui modalità, termini e contenuto sono state stabilite dal provvedimento Agenzia delle Entrate 238235/2021.

In particolare, **le istanze si potranno inviare a partire dal 20 novembre 2021** ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2021 (modello Redditi 2022); quindi, per i soggetti "solari", entro il 30 novembre 2022.

L'istanza può essere inviata con riferimento ad uno o più incrementi del capitale proprio; in caso di incrementi successivi, vanno presentate ulteriori comunicazioni, senza riportare gli incrementi indicati nelle comunicazioni già presentate.

2. CREDITO D'IMPOSTA PER IL SETTORE TESSILE, DELLA MODA E DEGLI ACCESSORI

Il Decreto Rilancio ha previsto un credito d'imposta a favore del **settore tessile, della moda e degli accessori**, per quei soggetti che hanno subito gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- In favore dei soggetti esercenti attività d'impresa del settore tessile e della moda, della calzatureria e della pelletteria, e nello specifico ai soggetti la cui attività è individuata dai **codici ATECO** elencati nella Tabella riportata dall'art. 2 comma 2 del DM 27.7.2021, pubblicato in GU n. 233 del 29/9/2021;
- Per i **periodi d'imposta** in corso al 10/3/2020 e in corso al 31/12/2021;

- Nella misura del **30% del valore delle rimanenze finali** di magazzino di cui all'art. 92 comma 1 Tuir, **eccedente la media** del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti. All'importo così ottenuto verrà poi applicata una percentuale individuata dall'Agenzia delle Entrate, sulla base dell'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto.

I **controlli** sono svolti sui bilanci certificati; le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale **dovranno avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.**

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente con modello F24 a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione del credito stesso ed è necessario presentare apposita domanda all'Agenzia delle Entrate.

3. FATTURAZIONE ELETTRONICA SAN MARINO

Il D.L. 34/2019. C.d. "Decreto Crescita" aveva esteso l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino; recentemente, il D.M. 21/06/2021, ha stabilito che dall'01/10/2021 al 30/06/2022 le fatture relative a cessioni di beni effettuate nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino potranno essere emesse e ricevute in formato analogico o elettronico mediante il Sistema di Interscambio (periodo transitorio).

Dall'01/07/2022 invece, salvo esoneri previsti da specifiche disposizioni di Legge, non potrà più essere utilizzato il formato cartaceo ma esclusivamente quello elettronico.

Ricordiamo che in linea generale, le cessioni di beni ad operatori economici residenti a San Marino sono assimilate alle esportazioni; per gli acquisti di beni da parte di un soggetto IVA presso un operatore sammarinese sono utilizzabili due procedure alternative: il cedente sammarinese può emettere una fattura con IVA ovvero senza indicazione dell'imposta (in quest'ultimo caso l'IVA deve essere "regolarizzata" dall'acquirente).

Procedura per la cessione di beni

Le fatture elettroniche emesse da soggetti passivi d'imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito, riportano il numero identificativo del cessionario sammarinese e sono trasmesse dal Sistema di Interscambio all'Ufficio Tributario di San Marino. Quest'ultimo, una volta verificato l'assolvimento dell'imposta sull'importazione può:

- convalidare la regolarità della fattura (esito positivo);
- comunicare l'esito (negativo) del controllo alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

La non imponibilità ex artt. 8 e 9, DPR n. 633/72 è subordinata al fatto che l'Ufficio Tributario di San Marino convalidi la regolarità della fattura.

L'operatore economico italiano può visualizzare l'esito del controllo tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Se nei 4 mesi successivi all'emissione della fattura, l'Ufficio Tributario non convalida la regolarità, la cessione va assoggettata ad IVA e il cedente Italiano, nei 30 giorni successivi, **deve emettere nota di variazione ex art. 26, comma 1, DPR n. 633/72**, senza sanzioni e interessi.

Procedura per l'importazione di beni

Come ricordato, si possono presentare due casistiche:

1. *Emissione della fattura con addebito dell'IVA*: l'imposta è versata dall'operatore economico di San Marino al proprio ufficio tributario, il quale entro 15 giorni trasferirà le somme ricevute all'ufficio dell'Agenzia Entrate competente. Quest'ultima, entro 15 giorni, controllerà la corrispondenza dei versamenti ricevuti e i dati delle fatture e comunicherà l'esito positivo del controllo all'ufficio tributario dei San Marino ed al cessionario (che può verificare l'esito del controllo sempre dal portale di consultazione "Fatture e Corrispettivi")
2. *Emissione della fattura senza addebito dell'IVA*: L'acquirente italiano, una volta ricevuta la fattura tramite lo SDI e verificato l'esito positivo dei controlli sul portale F&C, deve assolvere l'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste per l'integrazione delle fatture elettroniche.

Prestazione di servizi

Anche per le prestazioni di servizi può essere emessa fattura elettronica tramite SDI.

Con l'occasione inviamo i migliori saluti

TCA - Triberti Colombo & Associati

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via S. Vittore, 16
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it